

**VERBALE D'INCONTRO PER L'EROGAZIONE  
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE  
PER IL PERIODO DICEMBRE 2011 – LUGLIO 2012  
PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'ACCONCIATURA ED  
ESTETICA ARTIGIANO DEL VENETO.**

Il giorno 21 dicembre 2011 presso la Confartigianato Imprese Veneto si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dai Presidenti regionali della categoria Valeria Sylvia Ferron e Lino Fabbian, con l'assistenza del Segretario regionale Patrizio Morettin, del responsabile del settore relazioni sindacali e contrattuali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni funzionario del settore stesso e dalla signora Adriana Cestaro, responsabile regionale della categoria Acconciatori e Estetisti

la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente regionale di categoria Aglio Mariano, dal segretario della categoria signora Emanuela Barbiero con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, dai dirigenti di categoria Zenone Giuliano e Umberto D'Aliberti, con l'assistenza del Segretario Regionale Andrea Prando

e

la **Filcams/CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Adriano Filice; *e supra fatto Ebeva*

la **Fisascat/CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Ferruccio Fiorot e dalla Sig.ra Maurizia Rizzo;

la **Uiltucs/UII** rappresentata dalla Segretaria Generale Regionale sig. Luigino Boscaro e dal Sig. Gianni Callegaro;

per stipulare la presente intesa.

Considerato che:

- Il punto 2) del Contratto collettivo regionale di lavoro del 11 ottobre 2010 prevede, per i dipendenti delle imprese del settore dell'Acconciatura / Estetica del Veneto, l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 legge 111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento febbraio 2011 – settembre 2011;
- il medesimo punto prevede che per l'erogazione dell'EET le Parti debbano verificare l'andamento positivo di almeno due parametri concordati;

verificato che (fonte Ebav)

- il numero delle imprese è diminuito del **-0,9%** nel periodo di riferimento (febbraio 2011/settembre 2011) rispetto allo stesso periodo dell'anno (febbraio 2010/settembre 2010);

- il numero dei lavoratori è aumentato del - 1,7% nel periodo di riferimento (febbraio 2011/settembre 2011) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (febbraio 2010/settembre 2010);
- che i due parametri (aziende/lavoratori), pur essendo negativi rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 11 ottobre 2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo febbraio 2011/settembre 2011;

le Parti concordano quanto segue:

1) - dal 01 DICEMBRE 2011 e fino al 31 LUGLIO 2012, verrà erogato ai lavoratori (operai, impiegati ad eccezione dei lavoranti a domicilio) in forza nel settore artigiano dell'Acconciatura/Estetica nel periodo di riferimento (febbraio 2011/settembre 2011) per le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate, l'Elemento Economico Territoriale seguente:

LIVELLI	E.E.T. quota mensile dal 01/12/2011 al 31/07/2012	E.E.T. quota oraria dal 01/12/2011 al 31/07/2012
1°	30,46	0,17607
2°	25,62	0,14809
3°	23,00	0,13295
4°	20,18	0,11665

2) - Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 75% dell'importo spettante all'operaio di livello 3° (€ 17,25 lordi/mese - € 0,09971 lordi/ora), a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 8 (otto) mesi nel periodo di riferimento.-

3) - L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

4) Le Parti ribadiscono che l'EET previsto nel CCRL del 11.10.2010 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011).-

5) - Per quanto non esplicitamente richiamato dal presente verbale, si applicano le regole di cui al punto 2) del Contratto regionale di lavoro del 11 ottobre 2010 -.